

Da: toscana@flcgil.it
Oggetto: Regole principali in caso di sciopero
Data: 29/05/2022 17:41:49

Gentili Dirigenti,
in vista dello sciopero della scuola del 30 maggio prossimo, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento o dubbio, riassumo in calce le regole principali dello sciopero.

La Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratrici e lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati e solo in determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti. I servizi indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono previsti e individuati dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 2 dicembre 2020 e attuativo appunto della Legge 146/90 (testo dell'accordo). Il Dirigente non può prevederne altri. Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell'anno (es. "le attività dirette e strumentali riguardanti gli scrutini e gli esami finali") o in particolari istituzioni scolastiche (es. l'allevamento del bestiame nell'azienda agraria di un istituto tecnico agrario).

L'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto all'ARAN il 2 dicembre 2020, definisce i criteri generali per determinare il contingente per il personale ATA o educativo, da prevedere in caso di sciopero. Il protocollo di intesa di scuola (di cui all'articolo 2 commi 2 e 3 dell'Accordo) definisce i criteri specifici del contingente di quella scuola. Tale contingente non va confuso con quello previsto in occasione delle assemblee sindacali (art. 8 comma 9 lettera b del CCNL 2006/2009) che viene definito in contrattazione di istituto.

Si fa presente che, qualora il Dirigente scolastico abbia avuto la dichiarazione di adesione da parte di tutto il personale collaboratore scolastico, oppure (nel caso di non dichiarazione) ne preveda comunque un'ampia o totale adesione, non potendo garantire né la vigilanza né la sicurezza all'ingresso, o la vigilanza all'interno, comunica alle famiglie che la scuola è chiusa.

Si sottolinea che la sostituzione dei docenti in sciopero non è ammessa e che gli insegnanti eventualmente spostati in altre classi devono svolgere solo ed esclusivamente compiti di sorveglianza. Non è permesso anticipare o posticipare le ore di docenti appartenenti allo stesso consiglio di classe al fine di sostituire chi è in sciopero, si tratterebbe infatti di attività antisindacale punita dalla Legge 300/1970. Non è possibile spostare gli insegnanti del turno pomeridiano a quello antimeridiano.

Infine si ricorda che non è prestazione indispensabile l'apertura della scuola, né la vigilanza all'ingresso, né la generica vigilanza interno della scuola o di tutti i plessi. Non è previsto nessun svolgimento di attività di segreteria, salvo quelle indicate sopra. Se il Dirigente scolastico formasse unilateralmente un contingente per assicurare queste prestazioni si configurerebbe attività antisindacale.

Cordiali saluti
Pasquale Cuomo
Segretario Generale FLC CGIL Toscana (M2)

FLC CGIL Toscana - Via Pier Capponi 7, 50132 Firenze
toscana@flcgil.it · tel. +39 055 5036 249 - <http://www.flc-toscana.it>